maggio 2006 - Firenze L'anonimato on line e il Codice Privacy Limiti di un diritto anomalo

Avv. Monica Gobbato Studio Legale Gobbato

DATO ANONIMO

Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile

DATO PERSONALE

Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Ivi compreso il numero di identificazione personale.

AMBITO

ANONIMATO a scopi personali

ANONIMATO a scopi professionali o economici

ANONIMATO IN AMBITO PERSONALE

- Nei BLOG
- Nei FORUM
- Nelle CHAT

Espressione di Libertà del Pensiero

ANONIMATO-NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

- Furto d'identita' nel FISHING,
- Nelle attivita' d SPAMMING,
- Nelle FRODI INFORMATICHE,
- Nel COMMERCIO ELETTRONICO in genere

Non può che essere illecito

IL PHISHING



Fenomeno di frode informatica che prevede che l'utente riceva un messaggio email, proveniente apparentemente dalla propria banca o da una societa' operante nel commercio on line, che lo invita a collegarsi a un link, accedendo al quale si apre un sito simile a quello dell'azienda emittente. Nel caso che l'utente digiti informazioni delicate (password, numero della carta di credito, ecc), queste vengono rubate e utilizzate per effettuare acquisti indebiti o transazioni fraudolente

Messaggi di posta elettronica non desiderati

L'Autorita' Garante per la Protezione dei dati personali ha adottato, in data 29 maggio 2003, un provvedimento generale relativo alla pratica dell'inoltro di messaggi di posta elettronica non sollecitati aventi carattere pubblicitario o commerciale (fenomeno comunemente noto come spamming), al fine di precisare il quadro normativo di riferimento.

SPAMMING ANONIMO

L'attivita' di spamming, specie se sistematica ed effettuata a fini di profitto o per arrecare ad altri un danno, quando provoca un nocumento costituisce reato e puo' essere denunciata all'autorita' giudiziaria penale (art. 167 del Codice).

SPAMMING DEROGHE ALL'OPT IN

Il requisito del previo consenso "opt-in" puo' essere derogato solo nel caso in cui i dati siano stati gia' forniti nell'ambito di un rapporto commerciale preesistente ed il marketing si riferisca a prodotti o servizi che, siano "simili" a quelli oggetto del rapporto.

SMS MOLESTO E' REATO

- Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 16215 dell'11.05.06.
- Inviare con insistenza messaggi sgraditi può costituire reato. E' stato applicato l'art. 660 del Codice Penale.
- Si tratta di un reato perseguibile d'ufficio e non su querela di parte come la Diffamazione a mezzo Internet

MOLESTIA A MEZZO INTERNET

Vuoto Normativo

E' evidente che la molestia via internet ha un coefficiente di rischio molto alto (probabilita' x impatto). Eppure non esiste ad oggi una norma di riferimento.

Non solo sarebbe procedibile d'ufficio, rendendo più facile la perseguibilita' dell'agente

ANONIMATO ASSOLUTO

Rappresenta una condizione originale della Rete che è suscettibile di rendere qualsiasi disciplina giuridica inapplicabile

ANONIMATO ASSOLUTO

Non si possono giustificare forme di anonimato assoluto in Internet e a maggior ragione la diffusione di strumenti volti a garantirlo quali appositi software anonimizzanti, gestori di servizi di reindirizzamento anonimo di informazioni e/o di inoltro anonimo di corrispondenza elettronica

ANONIMATO

Occorre un attento confronto fra :

- Diritto di riservatezza
- Libertà di espressione
- Prevenzione del crimine

ANONIMATO E PRIVACY

- Una delle maggiori resistenze alla eliminazione dell'anonimato assoluto nella Rete è rappresentata da esigenze di tutela della riservatezza.
- In questa prospettiva appunto si sostiene che l'anonimato rappresenta una efficace tutela della privacy

IL GARANTE DELLA PRIVACY

Già nel 1998 Rodotà sosteneva che L'uso dell'anonimato garantisce la tutela della privacy, intesa come strumento di libertà della persona soprattutto in relazione alla libertà di pensiero

ANONIMATO

- Si tratta di un'affermazione secondo alcuni recepita nell'art. 3 del Codice Privacy
- PRINCIPIO DI NECESSITÀ il quale stabilisce che i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi

ANONIMATO

Minori sono la quantità di dati personali in circolazione su internet, minori sono le possibilità che i dati siano esposti al rischio di indebito trattamento per finalità illecite o non autorizzate

PRINCIPIO DI NECESSITA'

- Detto principio persegue l'obbiettivo di immettere nel mondo on line solo le INFORMAZIONI NECESSARIE alle finalita' perseguite
- Scopo: prevenire discriminazioni

IL CODICE PRIVACY

- Sottolinea da una parte una ossessione per la riservatezza
- Dall'altra FORNISCE gli strumenti per prevenire e curare eventi dannosi causati da un trattamento illecito

IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO CON STRUMENTI ELETTRONICI

E' consentito solo se sono adottate:

a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati; e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

DISCIPLINARE TECNICO - Allegato B – Regola 10

Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilita' di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessita' di operativita' e di sicurezza del sistema.

DISCIPLINARE TECNICO - Allegato B – Regola 10

In tal caso la custodia delle copie delle credenziali e' organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.

TRACCIABILITA'

- Il punto 10 del Disciplinare Tecnico non ha il solo scopo di proteggere la riservatezza del legittimo utente, ma tende esattamente come altre misure previste dal Disciplinare Tecnico a definire la tracciabilita' del dato.
- In ogni momento occorre conoscere chi e perche' ha utilizzato quella determinata macchina

ANONIMATO

L'Anonimato Relativo

consiste nel riconoscere a ciascuno il diritto di navigare in Rete indossando la maschera che si preferisce solo dopo aver consegnato agli intermediari della comunicazione la propria reale identità

Deve essere realmente possibile ma soprattutto efficace

BOZZA DI CODICE DEONTOLOGICO

In materia di trattamento dei dati personali FONDAMENTALE è l'autoregolamentazione: vi è una "bozza di Codice di autoregolamentazione per i servizi Internet" che prevede il diritto dell'utente di operare in modalità di "anonimato protetto" che conferma il principio dell'identificabilità.

RUOLO DEI PROVIDER

Soggetti a cui - a differenza di quanto si vorrebbe riconoscere ai propri utenti - è preclusa la possibilità di nascondersi, celarsi o dissimulare la propria reale identità essendo loro espressamente richiesto di presentarsi e registrarsi in appositi albi ed elenchi tenuti da diverse Pubbliche Autorità a seconda degli Ordinamenti di riferimento.

I PROVIDER

- Previsioni come quelle contenute nel Decreto sul Commercio Elettronico 70/2003 (inesistenza di un dovere generale di sorveglianza ma obblighi diversi di comunicazione alle Autorità) inevitabilmente sanciscono forme di responsabilità indiretta degli intermediari della comunicazione
- Si chiede una collaborazione attiva degli intermediari simile a quella delle banche e degli altri operatori del settore finanziario in materia di antiriclaggio

I PROVIDER

British Telecom uno dei più grandi fornitori di accesso alla Rete operante sul territorio Europeo ha lanciato il progetto Cleanfeed attraverso il quale il provider intende bloccare l'accesso dei propri utenti ai siti da esso autonomamente censiti contenenti materiale pedopornografico. Il progetto ovviamente prevede forme di monitoraggio della navigazione dei propri utenti.

LIBERTA' E RESPONSABILITA'

- Occorre unire questi due concetti.
- La liberta' di pensiero ma anche quella di iniziativa commerciale comporta profili di responsabilita' nel mondo reale che devono esistere anche nel mondo virtuale. La riservatezza della persona non deve essere una scusa per stare fuori dalle regole.

STRUMENTI

- Anonimato Protetto
- Collaborazione attiva (dei Provider)
- Misure Minime
- Misure Idonee
- Tracciabilità del dato
- Consapevolezza dei Titolari sancita dalla regola di dichiarare nella relazione accompagnatoria al bilancio la redazione del DPS
- Formazione
- Verifiche periodiche

Gobbato Monica
Via della Guastalla 3, 20122, Milano
02 55196161